

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

I contratti di borsa a termine. I contratti relativi agli immobili da costruire. L'associazione in partecipazione. Il contratto di locazione di immobili. Il contratto di edizione

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1686373> since 2019-01-10T08:33:23Z

Publisher:

UTET

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Capitolo XIV

IL CONTRATTO DI EDIZIONE

di Marco Aiello

Il capitolo verte sugli effetti del fallimento sul contratto di edizione, affrontando le più rilevanti questioni ermeneutiche poste dalla norma speciale (art. 135, l. n. 633/1941), anche in rapporto alla novellata legge fallimentare. L'analisi è incentrata sulle implicazioni del dissesto dell'editore e sulla regola che riconnette la prosecuzione del negozio, dopo un periodo di sospensione non superiore all'anno, alla continuazione dell'impresa editoriale attraverso l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio o, in via indiretta, mediante la cessione o l'affitto dell'azienda. Laddove nessuna di queste condizioni si verifichi, si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto. Quanto all'autore, si prende in considerazione, oltre alla questione dell'operatività del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., l'eventualità del relativo fallimento, le cui implicazioni sul contratto vanno ricercate nella disposizione generale di cui all'art. 72 l. fall.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 118-135, l. 22.4.1941, n. 633; artt. 72, 74, 83, 104, 104-bis, 104-ter, 105 l. fall.

SOMMARIO: **1.** Il contratto di edizione: il perimetro applicativo dell'art. 83 l. fall. – **2.** La sospensione del contratto. – **3.** L'esercizio provvisorio e la prosecuzione "in blocco" dei contratti di edizione. – **4.** Gli effetti del subingresso del curatore nel contratto. – **5.** La cessione dell'azienda e il subingresso dell'acquirente nel contratto. – **6.** Lo scioglimento del contratto e la natura dei crediti dell'autore. – **7.** Il fallimento dell'autore.

1. Il contratto di edizione: il perimetro applicativo dell'art. 83 l. fall.

Il contratto di edizione¹ è disciplinato dagli artt. 118 ss., l. 22.4.1941, n. 633. Con la sua stipulazione, l'**autore** di un'opera dell'ingegno concede all'**editore** il diritto

¹ In materia v., tra gli altri, DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, Roma, 1913; PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto d'autore e del contratto di edizione*, Napoli-Torino, 1927; ARIENZO, *Edizione (Contratto di)*, in *NN.D.I.*, Torino, 1957, VI, 409 ss.; GIANNINI, *Il contratto di edizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 222 ss.; DE SANCTIS, *Edizione (contratti di)*, in *ED*, XIV, Milano, 1965; FABIANI, *Edizione (contratto di)*, in *Digesto comm.*, V, Torino, 1990, 209 ss.; JAEGER, *Trasferimento di diritti di autore, contratto di edizione e contratto*

di pubblicarla «per le stampe, per conto ed a spese dell'editore». Quest'ultimo inciso – nel rinviare, per un verso, alla **stampa** da effettuarsi su carta (alla quale si tende oggi a equiparare l'edizione su supporto informatico o *on line*²), per l'altro, all'assunzione, da parte dell'editore, degli oneri di **pubblicazione** e di **distribuzione** – consente di distinguere il menzionato negozio dalle figure, affini ma non pienamente sovrapponibili, del contratto di edizione musicale (in forza del quale l'editore acquista i diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale, occupandosi dell'esecuzione artistica, della distribuzione commerciale e della diffusione³), del contratto di stampa (con il quale lo stampatore si obbliga, verso l'autore, a riprodurre a stampa più esemplari dell'opera⁴) e del contratto librario (cui si dà luogo quando l'impresa libraria s'impegna, nei confronti dell'autore, a diffonderne l'opera⁵). Queste fattispecie, ancorché presentino alcuni profili di affinità con il contratto di edizione, sono nondimeno contraddistinte ciascuna da spiccate peculiarità, che le rendono figure autonome. Di qui le intuibili ricadute normative, anche con riguardo al fallimento: in difetto di disposizioni specifiche e non potendosi attingere loro la disposizione dettata con riferimento al contratto di edizione (speciale e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica), esse vanno soggette alla regola generale di cui all'art. 72 l. fall.⁶

Per quanto concerne il contratto di edizione vero e proprio, gli effetti del fallimento sono regolati dall'art. 83 l. fall., il cui contenuto peraltro si esaurisce nel rinvio alla **legge speciale**⁷ e, in particolare, all'art. 135, l. n. 633/1941⁸, il quale

di riproduzione fonografica, in *Dir. Autore*, 1991, 84 ss.; RICOLFI, *Il contratto di edizione*, in *Dir. ind.*, 1998, 270 ss.; LOMBARDI, *Contratto di edizione e autonomia negoziale*, in *Corriere giur.*, 1998, 1162; BERTANI, *Il contratto di edizione dalla lex mercatoria alla tipizzazione legale*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2009, 258 ss.

² DE SANCTIS-FABIANI, *I contratti di diritto di autore*, in *Tratt. Galgano*, XXXI, Milano, 2007, 167; CALVO, *Il contratto di edizione*, in AA.VV., *Gli effetti del fallimento*, in VASSALLI-LUIISO-GABRIELLI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2014, 473.

³ APRILE, *Sub art. 83*, in FERRO (diretto da), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, 1023.

⁴ PELLEGRINO, *Gli effetti del fallimento sul contratto di edizione, con particolare riguardo al contratto di edizione musicale*, in *Dir. fall.*, 2000, I, 1093 ss.

⁵ MAIETTA, *Contratto di edizione e fallimento*, in FAUCEGLIA-PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2009, 914, nota n. 6.

⁶ CLEMENTE, *Sub art. 83*, in NIGRO-SANDULLI-SANTORO, *La legge fallimentare dopo la riforma*, I, Torino, 2010, 1140.

⁷ MANGINI, *Sub art. 83*, in GUGLIELMUCCI-ZANARONE-DI CHIO-MANGINI-TEDESCHI, *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Artt. 72-83*, in *Comm. Scialoja, Branchia l. fall.*, Bologna-Roma, 1979, 475, osserva che «il rinvio appare sufficientemente giustificato dalla circostanza che la disciplina del fallimento dell'editore trova una sua logica e organica collocazione nel sistema delle norme dettate dalla legge speciale».

⁸ Prima dell'entrata in vigore della l. n. 633/1941 la tesi prevalente era orientata nel senso dello scioglimento del contratto per il solo caso in cui il curatore del fallimento dell'editore non optasse per

stabilisce che l'apertura della procedura a carico dell'editore non determina la risoluzione del negozio, cui si dà tuttavia luogo laddove, entro l'anno successivo, il curatore non abbia proseguito nell'esercizio dell'impresa editoriale o, comunque, non abbia proceduto alla cessione dell'azienda.

A tale stregua, il regime in esame sembra essere rimasto pressoché immune dalle riforme che hanno interessato le procedure concorsuali, presentandosi del tutto inalterato dal 1941⁹; pur in un contesto normativo che, oggi, si rivela significativamente innovato e al quale l'interprete può senz'altro attingere al fine di superare le incertezze ermeneutiche emerse in passato – talora, come si dirà *infra*, di non poco momento – e alle quali il legislatore non ha ritenuto di fornire soluzione mediante l'intervento diretto sulla disposizione¹⁰.

Del resto, ancorché conservi tuttora intatto il proprio carattere di norma speciale (con conseguente sottrazione del contratto di edizione dal campo della pura e semplice applicazione dell'art. 72 l. fall.¹¹), l'art. 135, l. n. 633/1941 trova comunque collocazione nel più vasto ambito dell'organica regolamentazione dei **contratti pendenti**, vale a dire di quei negozi perfezionati dall'imprenditore decotto antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e rimasti, a quella data, ineseguiti (in tutto o in parte) da entrambi i contraenti. Da tale inquadramento discende anzitutto che la disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui le prestazioni siano state intraprese, a condizione, beninteso, che esse non siano state integralmente adempiute, né dall'editore, né dall'autore. Occorre pertanto che l'editore debba ancora avviare la stampa, la pubblicazione o la distribuzione, pur

la prosecuzione del negozio (BONELLI, *Del fallimento*, Milano, 1923, 548), mentre si attestavano su posizioni minoritarie quanti affermavano l'assoluta improseguibilità del rapporto in ragione della ritenuta impossibilità di darvi esecuzione, sul presupposto dell'infungibilità della prestazione dell'editore (DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, cit., 326-327).

⁹ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, in SANZO (a cura di), *Procedure concorsuali e rapporti pendenti*, Bologna, 2009, 299-300, muovendo dal rilievo che il rinvio alla legge speciale effettuato dall'art. 83 l. fall. è rimasto invariato dal 1942 (senza essere stato direttamente interessato dalla recente stagione di riforme delle procedure concorsuali), ha osservato che, «mentre ben si spiegava [...] l'atteggiamento del legislatore del 1942, che aveva fatto tesoro delle innovazioni apportate l'anno precedente dalla nuova regolamentazione in tema di opere dell'ingegno (alla quale andava il merito di aver colmato la lacuna delle precedenti leggi del 1865 e del 1882), assai meno giustificata appare la decisione di mantenere inalterato, dopo oltre sessant'anni, tale rinvio, a dispetto del mutato quadro di riferimento normativo».

¹⁰ DIMUNDO, *Sub art. 83*, in LO CASCIO (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, 1089, pur rilevando che «sarebbe stato auspicabile lo scioglimento di qualche dubbio interpretativo sorto nel sessantennio passato», rileva che «le soluzioni prevalenti adottate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sui punti critici della norma, meritevoli di essere ancora oggi condivise, attenuano di molto l'inconveniente lamentato».

¹¹ VALFRÈ, *Sub art. 83*, in JORIO (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, 1327.

avendole intraprese, le debba completare¹²; quanto all'autore, è necessario che egli debba consegnare l'opera¹³ o, nonostante l'abbia già fatto, sia nondimeno tenuto a garantire all'editore il diritto di pubblicarla, non essendo ancora scaduto il termine all'uopo previsto.

A questo proposito merita rammentare che, in conformità all'art. 122, l. n. 633/1941, il contratto in esame può essere stipulato "per edizione" o "a termine". L'autore conferisce all'editore: nel primo caso, il diritto di eseguire un numero determinato di edizioni (nel numero di esemplari convento) entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo; nel secondo, il diritto di eseguire quel numero di edizioni che si stimi necessario durante il termine (che non può comunque eccedere i venti anni, fatte salve alcune peculiari tipologie di pubblicazioni¹⁴), con l'onere di specificare nel contratto, a pena di nullità, il numero minimo di esemplari per edizione.

Di conseguenza, laddove sia stato realizzato il numero di edizioni pattuito – cosicché l'editore abbia completato la stampa e l'autore non sia più tenuto a consentirgli di procedervi – il rapporto contrattuale deve senz'altro intendersi esaurito, residuando unicamente, tutt'al più, il diritto di credito dell'autore, che, nell'eventualità di fallimento dell'editore, può essere reso oggetto dell'insinuazione al passivo della relativa procedura¹⁵.

Tale posta creditoria discende dal fatto che, almeno di regola, il contratto di edizione non si limita a consentire all'editore di procedere alla stampa, ma – sulla scorta di quanto disposto dall'art. 119, l. n. 633/1941 – comporta che egli acquisti il diritto di **sfruttare economicamente l'opera** (di norma in via esclusiva), con facoltà di procedere alla vendita al pubblico dei singoli esemplari stampati, a fronte della corresponsione all'autore di un compenso variamente modulabile,

¹² MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 1997, 1981, osservano che la norma «trova applicazione sia nel caso in cui la stampa dell'opera sia già iniziata nel momento della dichiarazione di fallimento, come anche nell'ipotesi in cui detta stampa non abbia ancora avuto inizio».

¹³ CALVO, *Il contratto di edizione*, cit., 475-476, rileva che «il contratto di edizione può avere ad oggetto non soltanto l'opera già esistente e pronta per la stampa, ma anche l'opera da creare. In tale eventualità l'oggetto del rapporto è un bene futuro, similmente a quanto previsto in materia di compravendita dall'art. 1472 c.c.».

¹⁴ Il termine ventennale non si applica ai contratti di edizione riguardanti enciclopedie e dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, a uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.

¹⁵ VALFRÈ, *Sub art. 83*, cit., 1328, mette in luce che «se il contratto è stato già eseguito e quindi l'autore ha provveduto alla consegna dell'opera pubblicata, l'autore stesso farà semplicemente valere i suoi diritti al compenso, in concorso con gli altri creditori».

attraverso la pattuizione, ad esempio, di un ammontare *a forfait* o a pagina, o di una percentuale sui ricavi¹⁶.

2. La sospensione del contratto

La legge stabilisce che la dichiarazione di fallimento dell'editore non comporta, di per sé sola, la risoluzione del contratto, senza tuttavia enuclearne meglio la sorte. In ciò sta la più evidente lacuna della disposizione (che avrebbe, forse, meritato un intervento del legislatore): non si chiarisce, in particolare, se l'assenza dell'automatico effetto solutorio si traduca nella prosecuzione "forzata" del negozio in capo al curatore o se, piuttosto, esso sia destinato a un periodo di quiescenza, fino al decorso del **termine dell'anno** dall'apertura del concorso¹⁷. Questa scadenza, infatti, segna l'orizzonte temporale al quale occorre avere riguardo ai fini della verifica della compatibilità dell'esecuzione del contratto con l'andamento della procedura: laddove, nel predetto lasso di tempo, si sia dato corso alla **continuazione dell'attività d'impresa** o si sia perfezionata la **cessione dell'azienda** (sulla scorta di quanto di volta in volta previsto nel programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l. fall.), il contratto permane in essere e va regolarmente adempiuto da entrambe le parti; diversamente, la legge speciale ne prescrive la risoluzione.

Le implicazioni dell'opzione tra l'**automatico subingresso** del curatore e la **sospensione** del rapporto sono, evidentemente, di assoluta rilevanza: nel primo scenario, l'autore avrebbe titolo per richiedere da subito l'adempimento da parte del fallimento, il quale, ove venisse meno agli obblighi contrattuali in cui si ritenesse succeduto all'imprenditore decotto, resterebbe esposto a eventuali richieste risarcitorie, suscettibili di generare – limitatamente al danno prodottosi successivamente all'apertura del concorso – passività di rango prededucibile; fermo il diritto del curatore di provocare lo scioglimento del vincolo una volta decorso l'anno e a condizione, come detto, che nel frattempo non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, né si sia trasferita l'azienda.

Ove si volesse seguire, invece, la seconda impostazione, ogni determinazione circa la sorte del negozio andrebbe differita al momento (comunque non successivo all'anno dalla dichiarazione di fallimento) entro il quale siano definite le "linee strategiche" della liquidazione dell'attivo, con particolare riguardo – lo si

¹⁶ V., tra i contributi più recenti, CALVO, *Il contratto di edizione*, cit., 473-474.

¹⁷ NARDO, *Effetti del fallimento sul contratto di edizione*, in *Dir. fall.*, 1992, I, 126-127; VALFRÉ, *Sub art. 83*, cit., 1328-1329; MALTESE, *Contratto di edizione e altri contratti di sfruttamento dei diritti patrimoniali dell'ingegno*, in GUGLIEMUCCI (a cura di), *I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali*, Padova, 2006, 474.

ripete – alla continuazione (in via diretta o in capo al terzo cessionario dell'azienda) dell'impresa editoriale.

Già in passato era prevalsa quest'ultima interpretazione, della quale si era messa in luce la maggior coerenza sistematica, tenuto conto, da un lato, dell'impossibilità d'inferire l'immediata prosecuzione del rapporto dalla semplice indicazione della sua mancata risoluzione; dall'altro, della circostanza che, con l'emanazione dell'art. 135, l. n. 633/1941, si era verosimilmente inteso recepire l'opinione dottrinale dominante formatasi a proposito del regime antecedente all'intervento del 1941, la quale attribuiva al curatore la facoltà d'incidere, con la propria volontà, sulla sorte del contratto; senza dire dell'*argumentum ab inconvenienti* ravvisabile nel mercato – e non agevolmente giustificabile – sbilanciamento a favore dell'autore insito nella tesi del subingresso automatico da parte della massa¹⁸.

La tesi della temporanea quiescenza ha trovato ulteriore conferma a seguito della riforma del 2006¹⁹, atteso che – alla luce del novellato art. 72 l. fall. – oggi la regola della sospensione ha assunto portata generale, dovendosi pertanto applicare ogniqualevolta, come nella specie, non sia espressamente previsto diversamente. In altre parole, dinanzi a una formulazione (qual è quella della locuzione secondo cui il contratto “non si risolve”) che ammette tanto la sospensione quanto l'immediato subingresso della procedura, sembra doversi preferire la prima soluzione (coerente, come si è detto, con il principio generale), in quanto manca una disposizione speciale di segno contrario²⁰.

A ciò si aggiunge che, com'è stato osservato, «una interpretazione siffatta appare conforme alla *ratio legis*, atteso che il legislatore ha inteso concedere al curatore la facoltà di subentrare nel contratto, nondimeno vincolandone la scelta a elementi ben precisi, integranti una vera e propria *condicio sine qua non* della prosecuzione del rapporto. Sarebbe pertanto incongruo che, a fronte degli stringenti limiti cui è sottoposto il fallimento dell'editore, l'autore potesse al contrario pretendere l'immediata esecuzione del negozio, specie in considerazione del

¹⁸ RIVOLTA, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, Milano, 1969, 405 ss., cui *adde*, in giurisprudenza, Trib. Bologna, 12.5.1998, in *Fallimento*, 1998, 1093.

¹⁹ PAJARDI-PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, 499; MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in BUONOCORE-BASSI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare*, II, Padova, 2010, 483; DIMUNDO, *Sub art. 83*, cit., 1093; APRILE, *Sub art. 83*, cit., 1122; RANDAZZO, *Sub art. 83*, in CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, 565-566.

²⁰ MALTESE, *Contratto di edizione e altri contratti di sfruttamento dei diritti patrimoniali dell'ingegno*, cit., 474; PLENTEDA, *I rapporti giuridici pendenti nel fallimento riformato*, Milano, 2008, 132; PATTI, *I rapporti che rimangono sospesi*, in PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, *Revocatorie e rapporti pendenti*, Torino, 2012, 450.

fatto che il fermo dell'attività di impresa renderebbe nei fatti sostanzialmente impossibile per la procedura realizzare un puntuale adempimento»²¹.

Merita altresì evidenziare che questa lettura si rivela, a ben vedere, la più idonea a contemperare gli **interessi delle parti**. Per un verso, infatti, essa consente di tutelare il fallimento, impedendo tanto che esso sia automaticamente vincolato (quantomeno in prima battuta) all'osservanza di un contratto che potrebbe rivelarsi non rispondente agli scopi della liquidazione (esponendo altresì la procedura, nel caso d'inadempimento, a responsabilità suscettibile di tradursi in passività di rango preeducabile), quanto che «nel corso del primo anno dall'apertura della procedura fallimentare, [si privi] la massa dell'ingente attivo generalmente rappresentato, per una casa editrice, dai contratti editoriali in corso», scongiurando così «il pericolo di accaparramento della pubblicazione delle opere oggetto di quei contratti da parte di editori concorrenti»²². Per l'altro, la facoltà di scelta del curatore è opportunamente **delimitata nel tempo**, sicché, decorso inutilmente il termine dell'anno dalla dichiarazione di fallimento (insuscettibile di essere abbreviato da parte del controinteressato, essendo preclusa la possibilità di procedere alla messa in mora di cui all'art. 72, 2° comma, l. fall.²³), l'autore resta libero di affidare la propria opera ad altro editore²⁴.

²¹ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 302, cui *adde* CLEMENTE, *Sub art. 83*, cit., 1139, il quale rileva che «il contratto di edizione è un contratto essenzialmente d'impresa; ossia non può essere stipulato né eseguito da altri che non sia un imprenditore. Pertanto, ove a seguito del fallimento dell'editore non prosegua l'impresa e/o non venga ceduta l'azienda, non potrà proseguire l'esecuzione del contratto di edizione. Essendo esclusa la sua risoluzione, che avrà luogo soltanto trascorso un anno di perdurante inerzia, l'esecuzione del contratto non potrà che essere sospesa».

²² MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, cit., 1981.

²³ CLEMENTE, *Sub art. 83*, cit., 1139, osserva che «il regime della sospensione del contratto nell'art. 72 è contemperato dal potere del contraente *in bonis* (nel nostro caso sarebbe l'autore) di mettere in mora il curatore, «facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto» (art. 72, comma 2). Ebbene, una tale previsione è palesemente incompatibile con la lettera e la *ratio* dell'art. 135, secondo cui all'ufficio fallimentare è concesso il termine di un anno per decidere se proseguire l'impresa o cedere l'azienda editoriale (o un ramo di essa). È quest'ultimo il punto di equilibrio che la legge considera adeguato a contemperare gli interessi delle parti, consentendo alla procedura di valorizzare adeguatamente l'azienda editoriale, senza poter essere soggetta alla eventuale pressione di alcuni autori».

²⁴ Nel progetto ministeriale relativo alla legge sul diritto d'autore era stato previsto il più ampio termine di due anni, dimezzato nel disegno di legge anche al fine di evitare situazioni eccessivamente penalizzanti per l'autore (cfr. DE SANCTIS, *Il contratto di edizione*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, XXXI, Milano, 1984, 284).

3. L'esercizio provvisorio e la prosecuzione "in blocco" dei contratti di edizione

Come si è anticipato, la prosecuzione del contratto nonostante il fallimento dell'editore è subordinata alla circostanza che, entro il periodo di quiescenza annuale, si dia corso all'esercizio provvisorio o, alternativamente, alla cessione dell'azienda.

Mentre l'art. 72 l. fall. affida l'opzione del subingresso (o, in alternativa, dello scioglimento) al prudente apprezzamento del curatore, tenuto a soppesare, caso per caso, la convenienza delle singole opzioni, la norma speciale pone vincoli ben più stringenti. La scelta in ordine alla sorte del contratto di edizione non è discrezionale, ma costituisce il diretto corollario dell'impostazione che si conferisce all'**intera liquidazione** dell'attivo²⁵: laddove essa contempra una qualche forma di **continuazione** – diretta o indiretta – dell'attività caratteristica, il negozio **prosegue**; in difetto, **si scioglie**.

La "rigidità" della disposizione è evidente, tanto più se confrontata con la norma generale: essa non solo fa discendere il destino del rapporto dalle più generali determinazioni in materia di esercizio provvisorio e cessione d'azienda, dando luogo a una sorta di **automatismo**, ma impone altresì di adottare il medesimo trattamento per **tutti** i contratti di edizione, senza possibilità di operare – quantomeno in via diretta – alcuna forma di selezione, neppure sulla scorta del diverso livello di redditività dei singoli negozi²⁶; il che, a ben vedere, rischia di tradursi – almeno in alcune ipotesi – in un serio ostacolo alla continuazione dell'attività, la quale si rivela meritevole di essere autorizzata solo in quelle peculiari fattispecie in cui la conservazione dell'**intero portafoglio** di contratti, unitariamente considerato, sia immune dal concreto rischio di arrecare pregiudizio ai creditori.

Il meccanismo testé enucleato non sembra suscettibile di temperamento neppure sulla scorta dell'art. 104, 8° comma, l. fall., il quale, nello stabilire la prosecuzione dei contratti pendenti durante l'esercizio provvisorio, fa salva – com'è noto – la potestà del curatore di sospendere l'esecuzione o di scioglierli. Orbene, la regola generale – ancorché connotata, con tutta probabilità, da maggiore efficienza e, come tale, in astratto preferibile, quantomeno sotto il profilo del miglior andamento della procedura²⁷ – non può tuttavia trovare

²⁵ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 303.

²⁶ RIVOLTA, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, cit., 409-410, osserva che «mentre di regola il subingresso dell'amministrazione fallimentare nei contratti pendenti [...] dipende da una scelta, da operare contratto per contratto, entro un termine brevissimo; per i contratti di edizione, fallito l'editore, la scelta è, per così dire, globale ed avviene attraverso la scelta dell'esercizio provvisorio. Deciso questo, l'amministrazione fallimentare subentra necessariamente in tutti i contratti in esame».

²⁷ Com'è stato efficacemente osservato, l'art. 104, 8° comma, l. fall., prevede «una facoltà posta nell'interesse della procedura, ad evitare che la prosecuzione dell'impresa sia impedita o intralciata dalla presenza di contratti "non favorevoli" per l'impresa soggetta a procedura concorsuale. In questo modo si

applicazione nella specie, perché derogata, per l'appunto, dalla disposizione speciale di cui all'art. 135, l. n. 633/1941. Diversamente opinando, del resto, si perverrebbe alla conclusione – difficilmente predicabile con fondamento – della sostanziale abrogazione dell'art. 83 l. fall.²⁸.

In altre parole, la legge pone gli organi della procedura dinanzi a un'alternativa “secca”: autorizzare l'esercizio provvisorio proseguendo tutti i contratti di edizione o, al contrario, cessare definitivamente l'attività, con conseguente scioglimento della totalità dei rapporti²⁹. Si tratta, naturalmente, di una scelta cruciale, i cui corollari vanno soppesati sulla scorta di un attento bilanciamento dei costi e dei benefici, il quale talora conduce, tanto più quando il “peso specifico” dei negozi editoriali sia assai significativo nell'economia della procedura, a differire la determinazione a un momento successivo all'emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento e coincidente, di norma, con la predisposizione del **programma di liquidazione**, atteso che in tale contesto risultano meglio apprezzabili le implicazioni sottese ai diversi scenari³⁰. Fermo, lo si ripete, il limite invalicabile della scadenza annuale, decorsa la quale senza l'emanazione del decreto di cui all'art. 104, 2° comma, l. fall. (e in assenza di cessione dell'azienda) non vi sono alternative alla caducazione “in blocco” di tutti i contratti di edizione pendenti.

D'altro canto, si è giustamente osservato che «un residuo, seppur limitato, spazio di selezione degli specifici rapporti oggetto di subingresso potrebbe forse ravvisarsi nelle pieghe del nuovo esercizio provvisorio, che oggi può certamente riguardare anche “specifici rami dell'azienda”. Ora, siccome il contratto di edizione può essere proseguito solo nell'eventualità in cui esso afferisca allo specifico comparto coinvolto nella continuazione della produzione, da ciò deriva che, quando l'editore fallito risulti provvisto di più divisioni tra loro distinte (e.g. pubblicazioni periodiche, scientifiche, di narrativa e per l'infanzia), dovrebbe potersi ammettere l'esercizio provvisorio dei soli rami ritenuti utili per la procedura (in ipotesi quelli attinenti alla narrativa e ai periodici) generando così la possibilità

attribuisce al curatore la facoltà di “selezionare” tra tutti i contratti pendenti, proseguendo in quelli che egli ritenga utili o convenienti per l'impresa e sciogliendosi dagli altri» (SANDULLI, *Sub art. 104*, in NIGRO-SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, 609).

²⁸ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 305.

²⁹ RANDAZZO, *Sub art. 83*, cit., 568.

³⁰ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 304-305, osserva che «l'effetto del subingresso nei contratti (con conseguente prededucibilità dei relativi crediti) potrebbe in concreto orientare nel senso della non prosecuzione dell'attività, e ciò in quanto, nell'urgenza di una decisione assunta in concomitanza con la sentenza *ex art. 16 l. fall.*, verosimilmente non vi è tempo sufficiente per una ponderata valutazione dell'impatto economico connesso alla prosecuzione di tutti i contratti di edizione, per cui pare destinato a prevalere, da parte del tribunale, un atteggiamento di cautela dettato dall'impossibilità di un successivo scioglimento di detti rapporti».

per il curatore, decorso il termine annuale di cui all'art. 135 l. fall., di sciogliersi dai rapporti afferenti a comparti diversi (e dunque, per restare all'esempio, al settore scientifico ed infantile)»³¹.

4. Gli effetti del subingresso del curatore nel contratto

Si è detto che, disposto l'esercizio provvisorio, si produce l'automatico subingresso della procedura nel contratto, con la conseguenza che essa è tenuta ad adempiere alle obbligazioni assunte dall'editore decotto come individuate pattiziamente, incluso l'onere di rispettare il **termine stabilito per la pubblicazione**.

Mentre non sorgono particolari criticità laddove tale scadenza sia successiva al momento in cui si sia verificato il subingresso, più incerta è la soluzione da adottarsi nel caso in cui il termine venga a scadere tra l'apertura della procedura e l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, vale a dire il quel lasso di tempo che – come si è visto – è caratterizzato dalla sospensione del rapporto.

Secondo una parte della dottrina, la dichiarazione di fallimento non determinerebbe il **differimento** della scadenza contrattuale di un periodo pari alla sospensione di cui all'art. 135, l. n. 633/1941, sul presupposto che il curatore – ove debitamente autorizzato dal giudice delegato – avrebbe comunque la possibilità di adempiere³².

Questa impostazione non pare tuttavia pienamente soddisfacente, rivelandosi in qualche modo incongruo che il termine per l'esecuzione della prestazione possa davvero scadere nel momento in cui il rapporto negoziale sia *ope legis* sospeso e – soprattutto – che il curatore possa onorare un contratto nel quale non sia (ancora) subentrato, difettando, in quel momento, i requisiti per la sua prosecuzione in capo alla procedura. Senza dire che, com'è stato osservato, l'*impasse* non pare potersi superare con la semplice richiesta di autorizzazione al giudice delegato, sia perché deve ritenersi dubbio che lo stesso possa validamente permettere al curatore il subingresso nel contratto in mancanza dei requisiti di legge, sia perché difficilmente l'adempimento potrebbe essere assicurato nonostante l'assenza di una struttura aziendale operativa³³.

Appare pertanto preferibile la soluzione opposta, la quale fa discendere dalla sospensione del contratto l'interruzione del decorso del termine per la pubblicazione, che deve di conseguenza intendersi differito di un lasso temporale eguale a quello di quiescenza del negozio.

³¹ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 305-306.

³² RIVOLTA, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, cit., 409; NARDO, *Effetti del fallimento sul contratto di edizione*, cit., 131; VALFRÈ, *Sub art. 83*, cit., 1329.

³³ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 309.

Quando poi, come di regola accade, il contratto conferisca all'editore il diritto di sfruttamento economico dell'opera, la sua prosecuzione comporta la necessità di corrispondere all'autore i **compensi** a esso spettanti. È pacifico che i crediti maturati successivamente all'apertura della procedura godano del beneficio della **prededuzione**, mentre si tende ad assoggettare al **concorso** quelli pregressi (con il problema, che si affronterà *infra*, dell'individuazione della loro natura: privilegiata o chirografaria)³⁴, a meno di ritenere applicabile, non senza qualche forzatura ermeneutica, la disposizione di cui all'art. 74 l. fall. (la quale – è noto – si attaglia a tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, ma non a quelli a esecuzione frazionata³⁵), in forza della quale il subingresso del curatore comporta l'obbligo, per il fallimento, di pagare integralmente il prezzo non solo delle consegne da effettuarsi e dei servizi da espletare, ma anche di quelle già avvenute e di quelli già erogati.

5. La cessione dell'azienda e il subingresso dell'acquirente nel contratto

Come si è anticipato, il contratto di edizione prosegue, superando l'iniziale fase di sospensione, non solo quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio, ma anche laddove, sempre entro il prescritto termine annuale, il fallimento proceda alla **cessione dell'azienda** o, quantomeno, del ramo al quale afferisca il negozio³⁶, ponendo in essere quelle operazioni che – sulla scorta dell'art. 105, 1° comma, l. fall. – vanno di regola preferite alla liquidazione atomistica, fatta eccezione per le fattispecie in cui sia ragionevolmente prevedibile che essa si riveli la soluzione più confacente al miglior soddisfacimento dei creditori.

³⁴ RANDAZZO, Sub art. 83, cit., 570; PATTI, *I rapporti che rimangono sospesi*, cit., 451; APRILE, Sub art. 83, cit., 1122; CALVO, *Il contratto di edizione*, cit., 482.

³⁵ Cfr., tra i molti, FERRO-APRILE, Sub art. 74, in FERRO (diretto da), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, 1020-1021, i quali osservano che l'art. 74 l. fall. «considera l'ampia e generale categoria – e non più, a seguito del d[ecreto] correttivo, la specifica tipologia della vendita a consegne ripartite e della somministr[azione] – dei contr[atti] a esecuzione continuata o periodica e, comunque, dei contr[atti] di durata, ossia di quelli che obbligano le parti, o una sola di loro, a una prestazione continuata o che deve essere ripetuta nel tempo. Trova dunque applicazione alla sola ipotesi del fall[imento] del contraente che, nell'esecuzione del contr[atto] di durata, sia tenuto a corrispondere il prezzo per la fornitura di beni o l'erogazione di servizi. Si tratta di categoria priva di sistemazione unitaria nelle fonti civilist[iche], che, tuttavia, ne lasciano intravedere la coerenza causale in occasione della particolare disciplina di taluni istituti contratt[uali], come in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), condizione risolutiva (art. 1360, co. 2, c.c.), recesso unilaterale (art. 1373, co. 2, c.c.) e risoluzione per inadempimento (art. 1418, co. 1, c.c.), i cui effetti non si estendono retroattivamente alle prestazioni già eseguite. Sullo sfondo, l'interesse delle parti di scambiarsi, nel tempo, più coppie di prestazioni».

³⁶ DE SANCTIS, *Il contratto di edizione*, cit., 243-244.

Alla cessione a titolo definitivo deve ragionevolmente equipararsi l'**affitto** ai sensi dell'art. 104-*bis* l. fall.³⁷. Ancorché l'istituto non sia espressamente menzionato dall'art. 135, l. n. 633/1941, sembra infatti ammissibile – stante l'identità di *ratio* – il ricorso all'analogia, con conseguente prosecuzione del negozio in capo all'affittuario³⁸. Diversamente opinando, del resto, si sarebbe costretti a giungere alla conclusione – non aliena da profili d'incongruità – della sostanziale impossibilità, per il fallimento, di affittare l'azienda editoriale, della quale i contratti di edizione costituiscono, evidentemente, una componente "strategica"³⁹.

Al pari di quanto accade nell'ipotesi di esercizio provvisorio, anche la cessione (e l'affitto) dell'azienda determinano la prosecuzione del rapporto *ope legis*, sicché resta apparentemente preclusa al curatore la facoltà di selezionare i contratti da trasferire. Non può tuttavia sottacersi che, a ben vedere, un ampio margine di flessibilità può essere recuperato, come si è visto, attraverso l'enucleazione dell'esatto **perimetro** del ramo, nel quale la procedura – allo scopo di massimizzare l'introito – potrebbe ricomprendere esclusivamente i negozi più appetibili, cosicché essi soli proseguano, mentre quelli meno remunerativi (o addirittura in perdita) sarebbero destinati a rimanere in capo al fallimento e, di conseguenza, a sciogliersi allo scadere dell'anno, salvo che, naturalmente, la procedura resti nella disponibilità di un diverso ramo anch'esso oggetto di cessione (nel medesimo termine) o, comunque, interessato dalla dichiarazione dell'esercizio provvisorio⁴⁰.

Il subingresso del cessionario (o dell'affittuario) dell'azienda non necessita del preventivo **consenso dell'autore**⁴¹. La circostanza che il contratto di edizione abbia carattere personale è infatti superata dall'art. 132, 1° comma, l. n. 633/1941, il quale deroga alla regola dell'art. 2558 c.c. L'unica eccezione – *ex art.* 132, 2° comma, l. n. 633/1941 – riguarda l'ipotesi in cui il trasferimento sia idoneo a cagionare **pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera**, nel qual caso la cessione deve ritenersi preclusa, sicché il negozio resta giocoforza escluso dal ramo e, pertanto, rimane sospeso fino allo scadere dell'anno, per poi inevitabilmente sciogliersi.

In altre parole, il contratto prosegue con il cessionario, a condizione che questi sia in grado di assicurare all'autore una qualità e una capacità editoriale

³⁷ APRILE, *Sub art.* 83, cit., 1123, rileva che, sulla scorta dell'art. 104-*bis*, 6° comma, l. fall., «in caso di retrocessione al fall[imento] dell'azienda affittata continua a trovare applicazione la disciplina del contr[at]to di ed[izione] pendente».

³⁸ RIVOLTA, *L'affitto e la vendita dell'azienda nel fallimento*, Milano, 1973, 120; VALFRÉ, *Sub art.* 83, cit., 1330.

³⁹ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 308.

⁴⁰ AMBROSINI, *Contratto di edizione*, cit., 306, nota 16.

⁴¹ CHIMIENTI, *Il diritto di autore nella prassi contrattuale*, Milano, 2003, 135.

paragonabili a (o, comunque, non significativamente deteriori di) quelle che erano proprie dell'imprenditore poi fallito⁴². Più nel dettaglio, il pregiudizio alla reputazione individua «un'offesa di natura prevalentemente morale seppure riferibile sempre all'opera in cui si rispecchia la personalità dell'autore»⁴³ e si ritiene normalmente integrata quando «l'azienda sia stata ceduta a persona o impresa che non goda buon nome nel campo commerciale, o che gestisca cataloghi editoriali in contrasto con la natura dell'opera»⁴⁴. Il nocumento alla diffusione, invece, di regola discende «dall'orientamento e dalla struttura commerciale della casa editrice cessionaria, eventualmente dannosi alla diffusione dell'opera, ovvero [d] alla concorrenza che all'opera possano fare altre produzioni dello stesso genere (cosiddette opere "rivali"), già edite dal cessionario»⁴⁵.

6. Lo scioglimento del contratto e la natura dei crediti dell'autore

Come si è detto, nell'eventualità in cui, entro l'anno dall'apertura della procedura relativa all'editore, non si addivenga né alla dichiarazione dell'esercizio provvisorio, né alla cessione (o, quantomeno, all'affitto) dell'azienda, il contratto si risolve. Per vero, il riferimento alla **risoluzione** non pare pienamente perspicuo: a ben vedere, ci si trova al cospetto di un fenomeno di mero **scioglimento** del negozio⁴⁶, discendente esclusivamente dall'apertura della procedura e dalla "linea" successivamente adottata nel programma di liquidazione, senza che al fallimento possa essere ascritto alcun inadempimento. Di qui l'impossibilità, per l'autore, di pretendere alcunché a titolo risarcitorio⁴⁷.

Il contratto cessa di avere effetti *ex nunc*. L'autore torna nella disponibilità dell'opera (che può quindi decidere di assegnare ad altro editore) e ha la facoltà di ottenere dall'editore la consegna delle copie invendute, a fronte del pagamento del relativo costo⁴⁸. Egli gode altresì del diritto – azionabile anche prima del decorso dell'anno⁴⁹ – di essere ammesso al passivo del fallimento per i crediti che abbia maturato, fino all'apertura del concorso (tenuto conto che, successivamente,

⁴² MALTESE, *Contratto di edizione e altri contratti di sfruttamento dei diritti patrimoniali dell'ingegno*, cit., 479.

⁴³ DE SANCTIS, *Il contratto di edizione*, cit., 243.

⁴⁴ MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, cit., 1979.

⁴⁵ DE SANCTIS, *Il contratto di edizione*, cit., 243.

⁴⁶ PATTI, *I rapporti che rimangono sospesi*, cit., 451.

⁴⁷ APRILE, *Sub art. 83*, cit., 1122-1123.

⁴⁸ RANDAZZO, *Sub art. 83*, cit., 575.

⁴⁹ Conviene rammentare che ai sensi dell'art. 16, 1° comma, n. 4, l. fall. l'adunanza per l'esame dello stato passivo va fissata entro centoventi giorni (che diventano centoottanta nei casi di particolare complessità della procedura) dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento.

il contratto non ha prodotto effetti, in quanto sospeso), in ragione dell'attività di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'editore.

La natura del **credito dell'autore** è controversa, essendo in particolare dubbia la possibilità di riconoscergli il privilegio del **professionista intellettuale** ex art. 2751-*bis*, n. 2, c.c. Ancorché l'attività dell'autore sia certamente di natura intellettuale, sembra tuttavia ostare all'applicazione del privilegio la circostanza che il credito rappresenti – a stretto rigore – il corrispettivo non della prestazione, bensì della cessione del **diritto di sfruttamento economico** dell'opera dell'ingegno. In questa prospettiva, in giurisprudenza si è affermato che la prelazione può riconoscersi solo nella misura in cui l'autore abbia sottoscritto con l'editore un vero e proprio contratto d'opera intellettuale, impegnandosi a realizzare l'opera destinata alla stampa, e non si sia limitato a consentire la stampa un'opera già realizzata⁵⁰.

7. Il fallimento dell'autore

Ancorché si tratti di fattispecie meno frequente del fallimento dell'editore, non può escludersi che l'autore, ove rivesta – indipendentemente dal ruolo di creatore dell'opera – la qualità d'imprenditore commerciale non “sotto-soglia”, sia egli stesso reso oggetto della dichiarazione di fallimento.

In tale eventualità non vi è ragione di applicare l'art. 83 l. fall. (norma speciale univocamente riferita al dissesto del solo editore), sicché il rapporto va senz'altro assoggettato alla disciplina generale di cui all'art. 72 l. fall. Spetta pertanto al curatore optare per il subingresso nel rapporto (affinché la massa profitti dei crediti che ne possano derivare) o per il suo scioglimento, che vi è ragione di disporre soprattutto quando l'opera non sia stata consegnata all'editore perché non ancora ultimata o laddove essa, completa e pronta per la stampa, possa essere collocata presso un editore concorrente a condizioni economicamente più appetibili.

BIBLIOGRAFIA

AMBROSINI, *Contratto di edizione*, in SANZO (a cura di), *Procedure concorsuali e rapporti pendenti*, Bologna, 2009, 299 ss.; APRILE, *Sub art. 83*, in FERRO (diretto da), *La legge fallimentare*.

⁵⁰ App. Bologna, 24.4.2001, in *Fallimento*, 2004, 273, sembra circoscrivere il privilegio al caso in cui «il diritto al compenso per l'attività creativa trovi origine in un contratto d'opera intellettuale con il quale il frutto di quell'attività sia stato preventivamente posto a disposizione di un utilizzatore committente»; *contra*, in dottrina, CANNONE, *Fallimento dell'editore, crediti del traduttore d'opera letteraria e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 codice civile*, in *Fallimento*, 2004, 720-721; CALVO, *Il contratto di edizione*, cit., 482, secondo cui sarebbe sempre applicabile il privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 2, c.c., sul presupposto che «il fondamento del privilegio, che protegge l'attività intellettuale, prescinde nella specie dalla circostanza che l'opera stessa sia stata oggetto di un contratto d'opera».

Commentario teorico-pratico, Padova, 2014, 1119 ss.; ARIENZO, *Edizione (Contratto di)*, in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1957, 409 ss.; BERTANI, *Il contratto di edizione dalla lex mercatoria alla tipizzazione legale*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2009, 258 ss.; BONELLI, *Del fallimento*, Milano, 1923; CALVO, *Il contratto di edizione*, in AA.VV., *Gli effetti del fallimento*, in VASSALLI-LUISSO-GABRIELLI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2014, 472 ss.; CANNONE, *Fallimento dell'editore, crediti del traduttore d'opera letteraria e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 codice civile*, in *Fallimento*, 2004, 717 ss.; CHIMIENTI, *Il diritto di autore nella prassi contrattuale*, Milano, 2003; CLEMENTE, *Sub art. 83*, in NIGRO-SANDULLI-SANTORO, *La legge fallimentare dopo la riforma*, I, Torino, 2010, 1137 ss.; DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, Roma, 1913; DE SANCTIS, *Edizione (contratti di)*, in *ED*, XIV, Milano, 1965; DE SANCTIS, *Il contratto di edizione*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, XXXI, Milano, 1984; DE SANCTIS-FABIANI, *I contratti di diritto di autore*, in *Tratt. Galgano*, XXXI, Milano, 2007; DIMUNDO, *Sub art. 83*, in LO CASCIO (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, 1088 ss.; FABIANI, *Edizione (contratto di)*, in *Digesto comm.*, V, Torino, 1990, 209 ss.; FERRO-APRILE, *Sub art. 74*, in FERRO (diretto da), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, 1020 ss.; GIANNINI, *Il contratto di edizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 222 ss.; JAEGER, *Trasferimento di diritti di autore, contratto di edizione e contratto di riproduzione fonografica*, in *Dir. Autore*, 1991, 84 ss.; LOMBARDI, *Contratto di edizione e autonomia negoziale*, in *Corriere giur.*, 1998, 1162 ss.; MAIETTA, *Contratto di edizione e fallimento*, in FAUCEGLIA-PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, II, Torino, 2009, 913 ss.; MALTESE, *Contratto di edizione e altri contratti di sfruttamento dei diritti patrimoniali dell'ingegno*, in GUGLIELMUCCI (a cura di), *I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali*, Padova, 2006, 473 ss.; MANGINI, *Sub art. 83*, in GUGLIELMUCCI-ZANARONE-DI CHIO-MANGINI-TEDESCHI, *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Artt. 72-83*, in *Comm. Scialoja, Branca l. fall.*, Bologna-Roma, 1979, 475 ss.; MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 1997; MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in BUONOCORE-BASSI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare*, II, Padova, 2010, 387 ss.; NARDO, *Effetti del fallimento sul contratto di edizione*, in *Dir. fall.*, 1992, I, 126 ss.; PAJARDI-PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008; PATTI, *I rapporti che rimangono sospesi*, in PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, *Revocatorie e rapporti pendenti*, Torino, 2012, 427 ss.; PELLEGRINO, *Gli effetti del fallimento sul contratto di edizione, con particolare riguardo al contratto di edizione musicale*, in *Dir. fall.*, 2000, I, 1093 ss.; PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto d'autore e del contratto di edizione*, Napoli-Torino, 1927; PLENTEDA, *I rapporti giuridici pendenti nel fallimento riformato*, Milano, 2008; RANDAZZO, *Sub art. 83*, in CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, II, Milano, 2010, 559 ss.; RICOLFI, *Il contratto di edizione*, in *Dir. ind.*, 1998, 270 ss.; RIVOLTA, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, Milano, 1969; RIVOLTA, *L'affitto e la vendita dell'azienda nel fallimento*, Milano, 1973; SANDULLI, *Sub art. 104*, in NIGRO-SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, II, Torino, 2006, 605 ss.